



(Provincia di Alessandria)

REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
Articolo 2 – Funzionario responsabile

Titolo II – RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 3 – Ambito di applicazione
Articolo 4 – Termini di presentazione
Articolo 5 – Esame del reclamo
Articolo 6 – Perfezionamento della mediazione
Articolo 7 – Sanzioni
Articolo 8 – Versamento rateale
Articolo 9 – Provvedimento di diniego

Titolo III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 10 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione
Articolo 11 – Ambito di applicazione
Articolo 12 – Attivazione del procedimento
Articolo 13 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
Articolo 14 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
Articolo 15 – Comparizione del contribuente
Articolo 16 – Atto di accertamento con adesione
Articolo 17 – Perfezionamento della definizione
Articolo 18 – Effetti della definizione
Articolo 19 – Riduzione della sanzione

Titolo IV – AUTOTUTELA

Articolo 20 – Esercizio del potere di autotutela c.d. obbligatoria
Articolo 21 – Esercizio del potere di autotutela c.d. facoltativa
Articolo 22 – Richiesta del contribuente e riesame dell'atto impugnato
Articolo 23 – Revoca dell'atto amministrativo
Articolo 24 – Criteri di priorità
Articolo 25 – Conclusione del procedimento di riesame
Articolo 26 – Autotutela in pendenza di giudizio

TITOLO V – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 27 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

TITOLO VI – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 28 – Oggetto e scopo dell’interpello
- Articolo 29 – Presentazione dell’istanza di interpello
- Articolo 30 – Istanza di interpello
- Articolo 31 – Adempimenti del Comune
- Articolo 32 – Efficacia della risposta all’istanza di interpello

TITOLO VII – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

- Articolo 33 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale
- Articolo 34 – Conciliazione fuori udienza
- Articolo 35 – Conciliazione in udienza
- Articolo 36 – Conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria
- Articolo 37 – Definizione e pagamento delle somme dovute

TITOLO VIII – RATEIZZAZIONE

- Articolo 38 – Dilazione e sospensione del pagamento

TITOLO IX – CONCORSO DI VIOLAZIONI E VIOLAZIONI CONTINUE

- Articolo 39 - Cumulo giuridico delle sanzioni
- Articolo 40 – Istituto della recidiva

TITOLO X – REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

- Articolo 41 – Regime di adempimento collaborativo (c.d. Compliance)

TITOLO XI – NORME FINALI

- Articolo 42 – Abrogazioni e rinvii
- Articolo 43 – Entrata in vigore

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione, nel Comune di Novi Ligure, degli strumenti previsti a livello normativo primario per disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti di atti impositivi emessi dall’Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212 e s.m.i. (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente).

Articolo 2 – Funzionario responsabile

1. Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività e l’adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente, in sede di applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal presente Regolamento.

Titolo II – RECLAMO E MEDIAZIONE*

**Titolo soppresso a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220.*

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30 settembre 2023 n. 220, le disposizioni del presente titolo continueranno ad applicarsi ai ricorsi notificati entro il 1° settembre 2024.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro e relative a tutti gli atti impugnabili individuati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 il ricorso, secondo quanto stabilito dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La formulazione all’interno del ricorso di una proposta di mediazione è facoltativa.

2. Possono essere oggetto di ricorso/reclamo, tra gli altri, i seguenti atti:

- a) avviso di accertamento/liquidazione;
- b) provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
- c) rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- d) diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- e) ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Corti di giustizia tributaria.

3. Per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente all’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Nel caso di più atti impugnati, il valore della lite è determinato in riferimento a ciascun atto.

4. Non sono reclamabili le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 2 comma 2 primo periodo del D.Lgs. n. 546/1992 (quali quelle di natura catastale concernenti il classamento degli immobili e l’attribuzione della rendita catastale).

5. Il ricorso può essere proposto personalmente dal contribuente, se il valore della lite è inferiore a

tremila euro; se il valore della lite è superiore a tale soglia, vi è l'obbligo di assistenza da parte di un difensore abilitato, ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 546/1992.

Articolo 4 - Termini di presentazione

1. Il ricorso reclamo, se l'atto notificato rientra tra quelli indicati all'articolo precedente, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notifica, indirizzato alla Corte di giustizia di I grado territorialmente competente e notificato all'Ente impositore. Nel caso di rifiuto tacito alla restituzione del tributo, il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di restituzione.
2. La procedura di reclamo/mediazione deve concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso. Il ricorso, proposto sulla base della disposizione dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 546/1992, non è procedibile fino alla scadenza di tale termine. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente di cui all'articolo 22 del D. Lgs. n. 546/1992 decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni.
3. Ai fini del computo dei termini, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
4. La riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
6. In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione, il termine per la proposizione dell'eventuale ricorso-reclamo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 5 - Esame del reclamo

1. L'organo competente all'esame del reclamo o della proposta di mediazione per il Comune di Novi Ligure è il Dirigente del Settore competente, che procede in via preliminare a verificare che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari ai fini della procedura del presente titolo.
2. Al termine dell'istruttoria, il Dirigente può accogliere, anche solo parzialmente, o rigettare il reclamo o l'eventuale proposta del contribuente ovvero può formulare una propria proposta di mediazione, avuto riguardo all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa ed al principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. Qualora sia necessario alla definizione della controversia, è possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato, comporta rinuncia alla procedura di reclamo/mediazione.
4. Dell'eventuale incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione, nella quale è precisato se il contribuente sia rappresentato, presso l'ufficio, da un difensore abilitato; in tal caso, copia della procura dovrà essere acquisita agli atti del procedimento.

Articolo 6 - Perfezionamento della mediazione

1. Nel caso in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del Dirigente del Settore competente o del contribuente riguardo alla proposta formulata dal Comune, viene sottoscritto l'accordo di mediazione.

L'accordo deve contenere:

- a) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'accordo;
- b) l'indicazione degli importi risultanti dalla mediazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi; la modalità di pagamento e l'eventuale piano di rateazione.

2. La mediazione, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, delle somme dovute ovvero della prima rata, in caso di rateazione.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento dei predetti documenti, rilascia al contribuente l'originale dell'accordo di mediazione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Articolo 7 - Sanzioni

1. Nel caso in cui la mediazione si concluda con l'accordo tra le parti, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se le parti si accordano per l'intero pagamento dell'imposta accertata.

Articolo 8 - Versamento rateale

1. Il contribuente può richiedere, nell'accordo di mediazione, il pagamento rateale, se le somme dovute superano i cinquecento euro, con le seguenti modalità:

- a) fino ad un massimo di n. 2 (due) rate trimestrali di uguale importo, se le somme dovute sono uguali o inferiori a euro mille;
- b) fino ad un massimo di n. 4 (quattro) rate trimestrali di uguale importo, se le somme dovute sono uguali o inferiori a euro cinquemila;
- c) fino ad un massimo di n. 6 (sei) rate trimestrali di uguale importo, se le somme dovute sono uguali o inferiori a euro diecimila;
- d) fino ad un massimo di n. 8 (otto) rate trimestrali di uguale importo, se le somme dovute superano i diecimila euro;

2. L'importo della prima rata deve essere versato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di mediazione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

3. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà ed applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Articolo 9 – Provvedimento di diniego

1. Nel caso in cui non venga accolto il ricorso - reclamo o l'eventuale proposta di mediazione e l'ufficio non possa formulare una propria proposta, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, viene comunicato al contribuente il provvedimento motivato di diniego.
2. Il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso attraverso la costituzione in giudizio in conformità all'articolo 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

Titolo III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 10 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59 comma 1 punto 5 lett. m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 della L. 27 dicembre 1997 n. 449, il presente Regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e s.m.i.
2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Articolo 11 – Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1 comma 161 della L. n. 296/2006, che siano conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in caso di proposizione di un eventuale riscorso.
5. Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rilevatisi infondati od illegittimi.

Articolo 12 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a cura dell'ufficio, prima o contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune ovvero sia stato oggetto di ispezioni, verifiche e/od accessi.

Articolo 13 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio¹

1. L'ufficio di iniziativa, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o rettifica nei casi di cui all'art. 6-bis comma 2 della L. n. 212/2000, ovvero al momento della comunicazione dello schema di atto previsto dal successivo comma 3, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- d) i motivi che hanno determinato le maggiori imposte di cui alla lettera precedente.

2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati per consentire a ciascuno di essi di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di propria iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione, che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 14 – Procedimento ad iniziativa del contribuente²

1. Il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può chiedere all'ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale adesione.

2. Del pari, il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento o rettifica non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. L'istanza di adesione deve essere perentoriamente proposta entro il termine previsto per l'eventuale presentazione del ricorso.

¹ Articolo così modificato ed integrato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, recante ad oggetto "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale".

² Articolo così modificato ed integrato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, recante ad oggetto "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale".

3. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ai quali si applica l'istituto del contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis comma 3 della L. n. 212/2000. Il contribuente può presentare l'istanza anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o rettifica, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di deposito dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire, che può essere anticipato telefonicamente.

Articolo 15 – Comparizione del contribuente

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione viene dato atto in apposito verbale, redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento. Dell'eventuale esito negativo deve essere dato atto nel verbale e fatta pervenire tempestiva comunicazione al contribuente o attraverso contestuale consegna del verbale debitamente sottoscritto dalle parti o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento od altra modalità telematica.
2. Eventuali motivate richieste di differimento da parte del contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'avviso potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro un termine congruo e compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.
3. La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Articolo 16 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione, il quale deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.
2. Nell'atto di cui sopra debbono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 17 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione secondo le modalità indicate nell'accertamento medesimo, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.

2. Su richiesta del contribuente, è ammesso il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste dal Regolamento generale delle Entrate; in tal caso, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a far pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.
4. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Articolo 18 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile non nota alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 del presente Regolamento perde efficacia.³

Articolo 19 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni, che hanno dato luogo all'accertamento con adesione, si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie.

Titolo IV – AUTOTUTELA⁴

Articolo 20 – Esercizio del potere di autotutela c.d. obbligatoria

1. Nell'esercizio del potere di autotutela obbligatoria di cui all'art. 10-quater della L. n. 212/2000, così come modificata ed integrata dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, procede all'annullamento, in tutto od in parte, di atti di imposizione tributaria ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza la necessità di un'istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed in caso di atti definitivi, in presenza di una delle seguenti cause di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;

³ Comma così modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, recante ad oggetto "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale".

⁴ Titolo così riscritto ed integrato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219, recante "Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente".

- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Funzionario responsabile del tributo;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo previsto al comma precedente non sussiste in caso di sentenza già passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione dello stesso.

Articolo 21 – Esercizio del potere di autotutela c.d. facoltativa

1. Fuori dei casi di autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, totale o parziale, di atti di imposizione tributaria ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza la necessità di un'istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed in caso di atti definitivi, in presenza di una causa di illegittimità diversa da quelle tassativamente elencate nell'articolo precedente o dell'infondatezza della pretesa o dell'atto.
2. Nell'esercizio del potere di cui al comma precedente, il Comune valuta la concreta sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo od infondato e, pertanto, alla corretta esazione del tributo.

Articolo 22 – Richiesta del contribuente e riesame dell'atto impugnato

1. Le istanze di annullamento presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune, che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma precedente, ove fondate su uno dei motivi elencati al comma 1 dell'art. 20 del presente Regolamento, vincolano l'Ente impositore ad effettuare il riesame del provvedimento emesso e/o ad interrompere l'attività accertativa già iniziata, costituendo, in tal caso, l'autotutela uno specifico obbligo dell'Ente medesimo.
3. In caso di autotutela c.d. facoltativa, l'istanza proposta dal contribuente non comporta il dovere per l'ufficio di procedere al riesame dell'atto impugnato o all'interruzione dell'attività di accertamento già avviata, configurando l'esercizio del relativo potere una mera facoltà dell'Ente impositore.
4. Qualora la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Articolo 23 – Revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo, né sussistono i vizi di cui all'art. 20 del presente Regolamento, il Funzionario responsabile del tributo può comunque revocarlo per motivi di opportunità, quando:
 - i costi amministrativi connessi all'attività di accertamento, di riscossione e di difesa delle pretese tributarie siano similari o superiori all'importo del tributo, maggiorato di sanzioni ed

- eventuali oneri accessori, fatta salva l’ipotesi in cui dall’esito positivo dell’attività di accertamento dipenda anche la definizione di altre posizioni analoghe o basate sulla medesima fattispecie impositiva;
- via sia un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente consolidato in materia, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell’Ente.

Articolo 24 – Criteri di priorità

1. Nell’esercizio del potere di autotutela, il Funzionario responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie, che presentano rilevante interesse generale e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Articolo 25 – Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo, ove non venga archiviato a seguito di rigetto dell’istanza, deve in ogni caso concludersi con l’emissione di un atto espresso, da adeguatamente motivare e comunicare al contribuente in modo ufficiale.

Articolo 26 – Autotutela in pendenza di giudizio

1. In pendenza di giudizio e fino alla decisione di primo grado, l’annullamento di un provvedimento in sede di autotutela facoltativa, deve essere sempre preceduto dalla disamina dei seguenti elementi:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell’Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo di un’eventuale soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

2. Qualora da tale analisi emerga l’inutilità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza di un interesse pubblico all’attivazione dell’istituto dell’autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento viziato, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato per l’eventuale desistenza dal contenzioso.

3. Analoga comunicazione deve essere fatta altresì pervenire all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, previa verifica dell’accettazione da parte del contribuente anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.

4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione per i soli motivi sui quali non si sia pronunciato nel merito il Giudice tributario competente.

Titolo V – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Articolo 27 – Modalità applicative del ravvedimento operoso⁵

1. Con il presente articolo sono disciplinate le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga ad esso, così come modificato, in particolare, dall’art. 10-bis comma 1 del D.L. n. 124/2019, convertito con Legge n. 157/2019, nonché dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 87/2024.
2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede, di propria iniziativa, a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi successivi.
3. In ogni caso, la regolarizzazione delle eventuali violazioni commesse in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui detta violazione sia già stata accertata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di controllo, delle quali l’autore od i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
4. In caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta come segue:
 - a) ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza;
 - b) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione medesima;
 - c) ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
 - d) ad un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista alcuna dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore;
 - e) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis comma 3 della L. n. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
 - f) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della L. n. 4/1929, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997 e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis comma 3 della L. n. 212/2000. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli artt. 6 comma 2-bis, limitatamente alle ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di

⁵ Articolo così modificato ed integrato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, recante ad oggetto “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 9 agosto 2023 n. 111”.

- memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, comma 3, o 11 comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997;
- g) ad un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis comma 3 della L. n. 212/2000, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24 della L. n. 4/1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
 - h) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con un ritardo non eccedente i novanta giorni.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. La riduzione della sanzione è in ogni caso esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a novanta giorni.

Titolo VI – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 28 – Oggetto e scopo dell'interpello

1. Nel presente titolo è disciplinato, in attuazione degli articoli 1 e 11 della L. 27 luglio 2000 n. 212 e del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156, il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 29 – Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrono obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati agli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso riguardante una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso, la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 32.
5. Il contribuente è tenuto a presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano o, alternativamente, tramite spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o via PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 30 – Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere trasmessa la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale relativamente al quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione viene effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1 lett. a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art. 29 comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 29 comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'art. 1 comma 693 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;
- f) il contribuente, invitato ad integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 31 – Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente, mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza di interpello da parte del Comune.

Per le istanze aventi ad oggetto l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie il termine è di centoventi giorni.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso, il termine di cui al primo comma si interrompe dalla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune ed inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricezione, da parte del Comune, dell'integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 32 – Efficacia della risposta all’istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione di cui all’articolo 30 comma 1 lettera d) non pervenga entro il termine di cui all’art. 31 comma 1, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione od il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune ovvero dell’interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Titolo VII – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE⁶

Articolo 33 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale

1. Le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, sono disciplinate agli artt. 48, 48-bis, 48-bis 1 e 48-ter del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i. (Disposizioni sul processo tributario).

Articolo 34 – Conciliazione fuori udienza

1. La conciliazione fuori udienza (di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i.) presuppone la presentazione di un’istanza congiunta, sottoscritta personalmente dalle parti o dai rispettivi difensori, per la definizione, anche solo parziale, della controversia.
2. Qualora la data di trattazione sia già stata fissata, la Corte di giustizia tributaria, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda, dichiara con sentenza la cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo è parziale, la Corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede all’ulteriore trattazione della causa.
3. Nel caso in cui la data di trattazione non sia stata ancora fissata, provvede con decreto il Presidente della Sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicati le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’Ente impositore e per il pagamento delle somme spettanti al contribuente.

Articolo 35 – Conciliazione in udienza

1. La conciliazione in udienza (di cui all’art. 48-bis) può essere proposta:
 - a) da ciascuna parte fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione;

⁶ Titolo così riscritto ed integrato a seguito dell’entrata in vigore della L. 31 agosto 2022 n. 130, recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”, nonché del D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di contenzioso tributario”.

- b) dalla Corte di giustizia in udienza, con invito alle parti ed eventuale rinvio della causa per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
- 2. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente impositore e per il pagamento delle somme spettanti al contribuente.
- 3. A seguito dell'avvenuta conciliazione, la Corte dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Articolo 36 – Conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria

- 1. La Corte di giustizia tributaria, ove ammissibile, può sottoporre alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio ed ai precedenti giurisprudenziali.
- 2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza.
- 3. Se richiesto da una delle parti, la causa può essere rinviata ad un'udienza successiva per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Laddove l'accordo non si perfezioni, si procede, nella stessa udienza, alla trattazione della causa.
- 4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente impositore e per il pagamento delle somme spettanti al contribuente.
- 5. A seguito dell'avvenuta conciliazione, la Corte dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
- 6. L'eventuale formulazione di una proposta conciliativa non può costituire motivo di astensione o ricusazione del giudice.

Articolo 37 – Definizione e pagamento delle somme dovute

- 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, nel caso in cui la conciliazione si perfezioni nel corso del primo grado di giudizio, nella misura del 50% del minimo di legge, in caso di perfezionamento durante il secondo grado di giudizio e nella misura del 60% del minimo di legge, se l'accordo conciliativo interviene in Cassazione.
- 2. Il versamento delle somme dovute od, in caso di rateazione, della prima rata dovrà essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo o di redazione del processo verbale.
- 3. In ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, ivi compresa la prima, entro il termine di scadenza della rata successiva, l'Ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, con l'aggravio dell'ulteriore sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà ed applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
- 4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997 e s.m.i. per l'istituto dell'accertamento con adesione.

Titolo VIII – RATEIZZAZIONE

Articolo 38 – Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione od il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
2. Su richiesta del contribuente può essere concessa, dal Funzionario responsabile o dal responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale redatto dall’ufficio preposto e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati. In attuazione di quanto previsto dalla L. n. 160/2019 commi 796 e ss., la ripartizione del pagamento delle somme dovute avviene fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, secondo il seguente schema:
 - a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
3. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati, senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell’intero importo non ancora pagato in un’unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 3.
5. Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad euro 25.000,00, in caso di dubbia solvibilità del debitore, l’ufficio, durante l’istruttoria, potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di fidejussione bancaria od assicurativa. La garanzia, rilasciata da primaria azienda di credito o di assicurazione sulle somme in scadenza dopo la prima rata, dovrà coprire l’importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avere termine un anno dopo la scadenza dell’ultima rata concessa. La fidejussione dovrà contenere la clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva escusione e dovrà essere depositata prima dell’emissione del provvedimento di rateizzazione. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio della polizza o di eccessiva onerosità della stessa, la decisione in ordine all’opportunità di accordare comunque la dilazione richiesta dovrà essere rimessa al Funzionario responsabile del servizio competente, con onere di specifica informativa trimestrale alla Giunta circa le rateazioni concesse ancora in atto ed il relativo andamento.⁷

⁷ Comma così riformulato a fronte della riscontrata necessità di adeguamento del relativo contenuto al principio di separazione dell’attività di indirizzo politico propria degli organi di governo dell’Ente da quella prettamente gestionale assegnata ai dirigenti, ai sensi dell’art. 107 comma 1 del T.U.E.L.

6. La decisione di cui all'ultimo periodo del comma precedente dovrà essere assunta con apposito provvedimento, in cui andranno indicate le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza avanzata dal debitore.⁸
7. Il Funzionario responsabile del servizio avrà altresì facoltà di accordare rateazioni di durata superiore rispetto a quelle previste dal comma 2 del presente articolo, mediante l'adozione di apposito provvedimento contenente l'indicazione dei motivi posti alla base della maggiore dilazione concessa.⁹

Titolo IX – CONCORSO DI VIOLAZIONI E VIOLAZIONI CONTINUATE

Articolo 39 – Cumulo giuridico delle sanzioni

1. Il contribuente che, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione, è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio. La medesima sanzione è applicata altresì ai contribuenti che, anche in tempi diversi, commettono più violazioni, le quali, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione del tributo.
2. Nel caso in cui le violazioni rilevino ai fini di più tributi, nei casi previsti nel precedente comma del presente articolo, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.
3. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla contestazione delle violazioni.
4. Qualora si rilevino violazioni della stessa natura commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Articolo 40 – Istituto della recidiva

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997 e salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, la sanzione applicabile è aumentata fino alla metà nei confronti dei soggetti, i quali, nei tre anni precedenti, siano incorsi in altra violazione della medesima indole.

Titolo X – REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

Articolo 41 – Regime di adempimento collaborativo (c.d. Compliance)

1. Al fine di favorire l'adempimento spontaneo, il Comune ha facoltà di predisporre ed inviare comunicazioni "bonarie" ai contribuenti per segnalare eventuali anomalie riscontrate in sede di

⁸ Comma così riformulato a fronte della riscontrata necessità di adeguamento del relativo contenuto al principio di separazione dell'attività di indirizzo politico propria degli organi di governo dell'Ente da quella prettamente gestionale assegnata ai dirigenti, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del T.U.E.L.

⁹ Comma così riformulato a fronte della riscontrata necessità di adeguamento del relativo contenuto al principio di separazione dell'attività di indirizzo politico propria degli organi di governo dell'Ente da quella prettamente gestionale assegnata ai dirigenti, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del T.U.E.L.

verifica dei dati a disposizione dei propri uffici, così da consentire la correzione volontaria delle stesse.

2. Oltre che con il ricorso agli istituti contemplati dal presente Regolamento, l'informazione e la comunicazione nei confronti del contribuente dovrà essere effettuata, ove e quando ritenuto efficace, mediante l'attivazione della c.d. "Compliance" (o Regime di adempimento collaborativo), per le cui modalità applicative si rimanda alla disciplina dettata con riguardo all'Agenzia delle Entrate.

Titolo XI – NORME FINALI

Articolo 42 – Abrogazioni e rinvii

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dei Regolamenti comunali rilevanti in materia.

Articolo 43 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore e presterà i suoi effetti allo spirare del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nelle forme di legge.